

**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI**

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 29 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: Decreti attuativi Legge 163/2021 - Documento relativo alle attività di tutor per i TPV dei corsi laurea in Psicologia: determinazioni

Nomi	Cariche	Presenti	Assenti
David LAZZARI	Presidente	X	
Laura PAROLIN	Vicepresidente	X	
Roberto CALVANI	Segretario	X	
Angela Maria QUAQUERO	Tesoriere	X	
Alessandra RUBERTO	Consigliere	X	
Enrico PERILLI	Consigliere	X	
Sabine CAGOL è sostituita dalla dott.ssa Francesca ZUCALI (vicepresidente)	Consigliere	X	
Roberta BOMMASSAR	Consigliere	X	
Federico CONTE	Consigliere	X	
Armando COZZUTO	Consigliere	X	
Gaetana D'AGOSTINO	Consigliere	X	
Mara FIASCHI	Consigliere	X	
Maria Antonietta GULINO	Consigliere		X
Luisa LANGONE	Consigliere	X	
Armodio LOMBARDO è sostituito dal dott. Franco CAMPOLO (vicepresidente)	Consigliere	X	
Giancarlo MARENCO	Consigliere	X	
Katia MARILUNGO	Consigliere	X	
Luca PEZZULLO	Consigliere	X	
Nicola PANZA	Consigliere	X	
Giuseppe Luigi PALMA	Commissario Straordinario	X	
Gabriele RAIMONDI	Consigliere	X	
Alessandro TRENTO	Consigliere	X	

Esito della votazione: Favorevoli: 21 Assenti: 1 Contrari: 0 Astenuti: 0

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, riunito in modalità online il 29 settembre 2023,

VISTO l'art. 97 Cost.;

VISTO l'art. 1 della L. 8 novembre 2021 n. 163, che dispone: "1. L'esame finale per il conseguimento [...] della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, [...] di psicologo. 2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.";

VISTO l'art 3 della L. 163/2021 che dispone: "1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 [...] comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale [...] di cui agli articoli 1 [...] Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. [...]. 3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

VISTO l'art. 2 del Decreto Interministeriale 5 luglio 2022, n. 654, adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 163/2021, che definisce le modalità del tirocinio pratico valutativo da svolgersi all'interno dei corsi di studio sia del corso di laurea triennale che in quello magistrale ed in particolare il comma 2 che dispone: "Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area

specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale [o triennale NDR] si riferisce.”

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 2 DM 654/2022 che dispone: *“4. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. 5. Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. [...]”*

VISTO il comma 9 dell’art. 2 del DM 654/2022 che dispone: *“La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.”*

VISTO l’art. 28 comma 6 lett. d) ed f) della L. 18 febbraio 1989 n. 56 secondo cui il Consiglio Nazionale: *“d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; [...] f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale”;*

VISTO l’art. 7 del D.Lgs C.P.d.S. 13 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla l. 3/2018, il quale dispone che alle Federazioni Nazionali (Consiglio Nazionale) *“sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali”;*

VISTO il documento redatto dal “Tavolo Tecnico Università” sulle criticità recate dai decreti attuativi della L. 163/2021;

RITENUTO di dover provvedere a fornire delle indicazioni, in linea con il documento predisposto dal Tavolo Tecnico per l’Università del Cnop al fine di uniformare sull’intero territorio nazionale alcune modalità per l’attivazione di convenzioni per lo svolgimento dei tirocini pratico valutativi;

UDITA la relazione del Presidente;

MESSO AI VOTI;

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

Le seguenti indicazioni:

a) Per la laurea abilitante magistrale in psicologia LM-51, il tirocinio previsto è pari a 20 CFU, di cui al massimo 6 possono essere svolti all’interno degli atenei, mentre almeno 14 CFU (pari a 350 ore) devono essere attuati presso strutture esterne convenzionate, con un tutor.

Il tutor deve avere quale requisito di legge l'iscrizione all'Albo degli psicologi *da almeno 3 anni* (art. 2 comma 9 del DM 654/2022) e deve essere strutturato per un congruo numero di ore settimanali (come previsto nelle linee-guida proposte da Ordine e Università per l'attuazione del TPV).

Nei casi relativi ai tirocini per i corsi di laurea LM-51 internazionali tenuti in lingua inglese la commissione paritetica Università-Ordine che gestisce i TPV può proporre, nelle convenzioni con le strutture interessate, di affiancare allo strutturato interno che non avesse i pieni requisiti un tutor esterno, designato dalla commissione stessa.

La collaborazione tra il tutor esterno e il *co-tutor* interno, garantirebbe così - in termini anche quantitativi di ore di supervisione - il necessario supporto professionale previsto dalla legge e dalle linee-guida, consentendo al tirocinante di non perdere una esperienza utile per la propria formazione pratica.

Per questi studenti l'affiancamento di un tutor designato dall'università in grado di interloquire correttamente in lingua inglese, servirebbe a rendere proficuo il tirocinio presso strutture esterne.

b) per quanto riguarda il TPV da svolgersi all'interno degli atenei (6 CFU per la magistrale e 10 CFU per la triennale), il requisito previsto dalla norma regolamentare per i tutor rimane sempre l'iscrizione all'Ordine professionale per non meno di tre anni, ciò in quanto l'oggetto del tirocinio, anche nell'ambito dell'Ateneo è l'acquisizione da parte del tirocinante di *"competenze riferite agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica."*

Tutti i tutor, docenti o non, che svolgano l'insegnamento di competenze caratterizzanti lo svolgimento della professione di psicologo, pertanto, devono essere iscritti all'Ordine competente. Nel caso di docenti che non hanno i requisiti per l'iscrizione all'Ordine, compatibilmente con i regolamenti di Ateneo e le norme sull'insegnamento universitario, potranno svolgere, allo stato attuale della normativa, attività di tutoraggio nei soli ambiti del settore disciplinare loro affidato e per le sole attività di laboratorio, sperimentazione, ricerca e didattica.

Il Segretario
Roberto Calvani



Il Presidente
David Lazzari

